



COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA

- Città Metropolitana di Venezia -

Prot. n. 0006696

Ord. n. 19 del 19 APR. 2016

SILVESTRI JENNIFER
Via Diaz, 1/L
SANTA MARIA DI SALA

MILADINOVIC LJUBOMIR
Via Diaz, 1/L
SANTA MARIA DI SALA

OGGETTO: ORDINANZA DI DIVIETO DETENZIONE CANI.

IL S I N D A C O

PREMESSO che con nota del Comandante della Stazione Carabinieri di Mirano pervenuta in data 07/03/2016 al prot. 0003676 veniva invitato il Sindaco nell'emissione di un provvedimento ordinativo di divieto al sig. Miladinovic Ljubomir alla detenzione di cani di grossa taglia di razza rottweiler ritenuti pericolosi e utilizzati anche impropriamente per commettere reati contro il patrimonio;

VISTA la propria Ordinanza n. 16 del 30/03/2016, prot. 0005086 con al quale è stato posto il divieto alla Sig.ra SILVESTRI JENNIFER, in qualità di proprietaria e detentrica di n. 3 cani ritenuti pericolosi e al sig. MILADINOVIC LJUBOMIR, nato a Sabac (Serbia) il 28/03/1985 e residente a Santa Maria di Sala, via Diaz, 1/L, coniuge convivente, il divieto di detenere presso la propria residenza di Via Diaz 1/L a Caltana di Santa Maria di Sala, i seguenti cani registrati all'anagrafe canina Regionale:

- n. 941000001788428 di nome Asko delle Abbadesse, maschio, razza rottweiler ;
- n. 380260000854939 di nome Cleo, femmina, razza rottweiler
- n. 380098101043643 di razza meticcio, maschio;

VISTA la relata di notifica agli interessati del 31/03/2016 effettuata dai carabinieri di Mirano con la quale erano stati concessi 7 giorni dal ricevimento per ottemperare a quanto contenuto nell'Ordinanza;

VISTA la relazione della Polizia Locale dell'Unione dei Comuni pervenuta in data 12/04/2016 con la quale è stata accertata la non ottemperanza alla citata Ordinanza Sindacale e l'intenzione dei soggetti ad impugnare l'atto in parola presentando ricorso al TAR;

RICORDATO i contenuti dell'Ordinanza n. 209 del 06/08/2013 del Ministero della Salute concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani;

CHE la Sig.ra Silvestri Jennifer, in qualità di assegnataria dell'alloggio in locazione di proprietà dell'ATER in via Diaz 1/L a Caltana, si è impegnata nei confronti dell'Amministrazione Comunale a non detenere cani presso codesto alloggio;

RICORDATO altresì che la detenzione dei succitati animali, ritenuti pericolosi anche per via dei precedenti a carico del sig. Miladinovic Ljubomir, così come evidenziato nella succitata nota dei Carabinieri, sono stati fonte di turbativa per la pubblica incolumità;

RAMMENTATO il Regolamento condominiale dell'Ater di Venezia per Edifici/Condomini che vieta in modo tassativo la "detenzione di animali che possono essere pericolosi per l'incolumità dei Signori condomini e inquilini e che arrechino disturbo specie se lasciati soli in casa in particolare modo sono vietati gli animali di grossa taglia, i rettili e tutti gli animali non domestici";

RITENUTO di emettere un nuovo provvedimento ordinativo ai sigg. Silvestri Jennifer e Miladinovic Ljubomir con il quale vengano assegnati ulteriori 6 giorni per poter procedere ad una diversa collocazione dei cani in parola;

VISTO il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTA l'Ordinanza de Ministero della Salute n. 209/2013;

VISTO l'art. 50 e 54 del D. Lgs 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale

O R D I N A

Per la tutela e sicurezza della pubblica incolumità,

alla Sig.ra **SILVESTRI JENNIFER**, nata a **DOLO** il **07/10/1983** e residente a Santa Maria di Sala in Via Diaz 1/L, in qualità di proprietaria e detentrica di n. 3 cani ritenuti pericolosi e al sig. **MILADINOVIC LJUBOMIR**, nato a Sabac (Serbia) il **28/03/1985** e residente a Santa Maria di Sala, via Diaz, 1/L, coniuge convivente e ritenuto responsabile in solido con la proprietaria della detenzione/conduzione dei cani in parola, il divieto di detenere presso la suddetta residenza, a far data 6 giorni dalla notifica della presente ordinanza,

i seguenti cani registrati all'anagrafe canina Regionale:

- n. 941000001788428 di nome Asko delle Abbadesse, maschio, razza rottweiler ;
- n. 380260000854939 di nome Cleo, femmina, razza rottweiler;
- n. 380098101043643 di razza meticcio, maschio,

In caso di mancata osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza si procederà alla applicazione di sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal D. Lgs 267/2000 compresa tra € 25,00 e € 500,00.

DISPONE INOLTRE CHE

• l'attività di vigilanza e controllo sull'esecuzione del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni ai trasgressori sono demandate al Corpo di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese, nonché ad ogni altro agente od ufficiale di polizia giudiziaria a ciò abilitato dalle disposizioni vigenti;

Di trasmettere il presente provvedimento, ciascuno per le proprie competenza e conoscenza a:

- Comando di Polizia Locale dell'Unione dei Comuni del Miranese;
- Comando Stazione carabinieri di Mirano;
- Dipartimento di Prevenzione della ULSS 13 di Dolo-Mirano;
- Ater di Venezia;
- Ufficio Tecnico Comunale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o piena conoscenza della presente, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla data di notifica o piena conoscenza della presente.

Santa Maria di Sala 19 APR. 2016



IL SINDAGO

Nicola Fragoneri